

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2010, n. 20-1205

**Ferrovia Torino/Ceres. Alienazione di materiale rotabile all'Organizzazione per il Turismo di Wilhelmshaven da parte del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - Disposizioni.**

A relazione dell'Assessore Bonino:

Premesso che:

con D.Lgs. 19/11/1997 n. 422, così come modificato dal D.Lgs 20/09/1999 n. 400, è stato disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni, dei compiti e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, inerenti, tra l'altro, le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie S.p.A.;

per il combinato disposto dell'art. 8, commi 3 e 4 e dell'art. 12, commi 1 e 2 del sopracitato D.Lgs. n. 422/97, l'attuazione dei conferimenti e l'attribuzione delle relative risorse alle Regioni avviene a titolo gratuito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo Accordo di Programma da stipularsi con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione interessata;

in data 20/12/1999 è stato sottoscritto fra la Regione Piemonte ed il Ministero dei Trasporti l'Accordo di Programma (A.d.P.) approvato con D.G.R n. 2-28926 del 17.12.99, per la definizione del trasferimento previsto dal sopracitato D.lgs. 422/97 modificato ed integrato dal D.lgs. 400/99, delle funzioni amministrative e programmatiche relative, tra l'altro, ai servizi in concessione alla S.A.T.T.I. S.p.A. - Società Torinese Trasporti intercomunali che si intende integralmente richiamato nel presente atto;

ai sensi dell'art. 3 commi dall'1 al 6 dell'A.d.P. è previsto:

a) che i beni, gli impianti, le infrastrutture, concessi in uso dallo Stato alla S.A.T.T.I. S.p.A., sono trasferiti al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione Piemonte;

b) che il vincolo di reversibilità a favore dello Stato, laddove esistente, si intende costituito a favore della Regione Piemonte;

c) che la situazione patrimoniale estimativa al 31/12/1998, riportata nell'allegato 2 all'Accordo di Programma espone una provvisoria distinzione tra beni di proprietà della Società concessionaria soggetti a vincolo di reversibilità a favore dello Stato e beni di proprietà dello Stato o acquisiti con finanziamento statale e concessi in uso per l'esercizio, da trasferire alla Regione;

d) che i soggetti pubblici interessati (il Ministero dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica - Ragioneria Generale dello Stato e la Regione), provvederanno, d'intesa tra loro e acquisito al riguardo il parere del Comitato di Verifica e di Monitoraggio, alla definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale dei beni aggiornata alla data del 31/12/1999;

e) che i suddetti trasferimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4 del citato D.lgs. 422/97 sono esentati da ogni imposta e tassa, così come ribadito anche dalla nota prot. n°19892 del 7/4/2009 a firma del Direttore dell'Agenzia del Territorio;

tutti i beni dichiarati non più utilizzati, nè utilizzabili per l'esercizio ferroviario e per i quali il concessionario ha provveduto ad attivare le opportune procedure di dismissione prima della data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma Stato-Regione, avvenuto in data 20/12/1999, restano nella disponibilità di GTT S.p.A. per estinzione del vincolo di reversibilità sugli stessi.

Visto inoltre che il D.P.C.M. del 16/11/2000 intitolato "Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale", preso atto della stipulazione dell'Accordo di Programma con la Regione Piemonte, avvenuta in data 20/12/1999 e, stabilito

genericamente che gli Accordi trovino applicazione a decorrere dall'1/1/2001 salvo quanto previsto dagli stessi Accordi in materia di copertura dei disavanzi, ha disposto, quanto ai beni:

1) al comma 1 dell'art. 2 intitolato "Attribuzione delle risorse alle Regioni", che oltre alle risorse finanziarie sono altresì trasferiti alla Regione Piemonte, secondo i termini e le modalità convenute nell'Accordo, i beni e le infrastrutture in uso o in corso di acquisizione presso le ferrovie denominate "Torino-Ceres" e "Canavesana";

2) al comma 2 dell'art. 4 intitolato "Trasferimento delle risorse", che alle singole regioni sono trasferiti i beni, le infrastrutture in uso o in corso di acquisizione presso le aziende ferroviarie, ovvero ove esistente, il vincolo di reversibilità, sulla base della definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale effettuata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione d'intesa con il Ministero delle Finanze, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con la singola Regione, effettuata entro il 31/12/2001;

3) al comma 6 dello stesso articolo 4, che la consegna di tali beni è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole Regioni, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e del Ministero delle Finanze. Detti verbali costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture contabili, per la trascrizione del cambiamento di titolarità dei beni mobili e immobili registrati e per il subentro delle Regioni nei rapporti attivi e passivi riferiti ai beni trasferiti o porzioni di essi.

Preso atto che:

con atto di fusione Repertorio 27830 del 23/12/2002 la Società Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. S.p.A., risultante dalla fusione delle Società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A. è subentrata in ogni rapporto facente capo alle predette Società, contestualmente cessate;

in data 22 dicembre 2006, in esecuzione della D.G.R. n°19-4748 del 4/12/2006, è stato sottoscritto il verbale provvisorio di trasferimento dallo Stato alla Regione Piemonte dei beni, degli impianti, delle infrastrutture della ferrovia Torino/Ceres, nel quale sono stati elencati i beni, gli impianti e le infrastrutture della ferrovia stessa.

Considerato che:

con nota prot. n.18303 – 566/DEF del 1/10/2010 (acquisita agli atti al prot. n. 7100/DB1200 del 4/10/2010), il G.T.T. S.p.A. ha comunicato che l'Organizzazione per il Turismo di Wilhemshaven ha manifestato interesse all'acquisto di n. 4 carrozze passeggeri ex DB tipo 5080 – "Carrella Tedesca BZ" n.R106-R107, R108 e R109;

il materiale succitato, secondo quanto comunicato dal GTT S.p.A. con nota prot. n.17258-530/DEF del 14/9/2010 (acquisita agli atti della Direzione Trasporti al prot. n.6753/DB1200 del 21/9/2010 e indirizzata anche alla Direzione Patrimonio) definito come "rotabile in disuso, fuori servizio da tempo, da vendere come rottame" la cui costruzione risale al 1941, è valutato € 2.300,00 per ciascuna carrozza e, risulta accantonato nei piazzali di stazione della ferrovia del Canavese, precisamente tre carrozze (R106, R108 e R109) presso il piazzale della stazione di Pont Canavese mentre la R107 presso quella della stazione di Favria; tali carrozze rientrano tra il materiale rotabile da trasferire dallo Stato alla Regione Piemonte ai sensi del D.P.C.M. 16/11/2000;

a seguito delle rimostranze del Comune di Pont Canavese circa l'attuazione delle verifiche ambientali a tutela della salute e del decoro ambientale, il GTT S.p.A. aveva manifestato la necessità di sgomberare con urgenza i piazzali di stazione di Pont Canavese e di Favria occupati dal materiale rotabile non più utilizzabile;

con nota del 12/12/2010, il Presidente del Museo Ferroviario Piemontese, interpellato dal GTT S.p.A., ha comunicato che l'Associazione non è interessata alla conservazione delle carrozze oggetto di alienazione;

nel prendere atto di quanto sopra esposto, si propone di assentire all'alienazione da parte del GTT S.p.A. di n. 4 carrozze passeggeri ex DB tipo 5080 "Carrella tedesca BZ" n. R106- R107, R108 e R109 che saranno stralciate dall'elenco dei beni da trasferire dallo Stato a questa Regione, di cui al

verbale definitivo di trasferimento .in corso di perfezionamento dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della ferrovia Torino/Ceres, nonché di disporre che il ricavato da tale alienazione dovrà essere utilizzato dal GTT S.p.A. per interventi di manutenzione del parco rotabile.

Tutto ciò premesso e considerato,

visto il D.Lgs. 19/11/1997 n. 422, così come modificato dal D.Lgs 20/09/1999 n. 400;

visto l'Accordo di Programma sottoscritto il 20/12/1999 fra la Regione Piemonte ed il Ministero dei Trasporti per la definizione del trasferimento previsto dal sopraccitato D.lgs. 422/97 modificato ed integrato dal D.lgs. 400/99,

visto il il D.P.C.M. del 16/11/2000 titolato "Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale";

visto il verbale provvisorio di trasferimento dallo Stato alla Regione Piemonte dei beni, degli impianti, delle infrastrutture della ferrovia Canavesana di proprietà G.T.T. S.p.A, nel quale sono stati elencati i beni, gli impianti e le infrastrutture della ferrovia di cui trattasi, sottoscritto il 22/12/2006;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

nelle more del perfezionamento del trasferimento definitivo dallo Stato alla Regione Piemonte dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della ferrovia Torino/Ceres, di assentire all'alienazione da parte del GTT S.p.A. di n. 4 carrozze passeggeri ex DB tipo 5080 "Carrella tedesca BZ" n. R106-R107, R108 e R109, valutate € 2.300,00 ciascuna, a favore dell'Organizzazione per il Turismo di Wilhemshaven;

di prendere atto dell'alienazione e conseguentemente di stralciare le 4 carrozze succitate dall'elenco dei beni, degli impianti e delle infrastrutture da trasferire dallo Stato a questa Regione, ai sensi dell'Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Ministero dei Trasporti sottoscritto il 20/12/1999;

di disporre che il ricavato da tale alienazione dovrà essere utilizzato dal GTT S.p.A. per interventi di manutenzione del parco rotabile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 22/07/2002 n. 8/R.

(omissis)